



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Piazza S. Giovanni, 9 – 10041 Carignano (TO)

C. F. 80102420017 – P. IVA 07253300011

R. E. A. 876339 – R. I. 147876/1997

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ANNO 2006**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. ... del ...

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Soggetto Gestore.....	3
Art. 3	Piano Finanziario	3
Art. 4	Servizio di gestione rifiuti.....	3
Art. 5	Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa.....	3
Art. 6	Esclusioni	4
Art. 7	Soggetti obbligati.....	5
Art. 8	Obbligazione pecuniaria.....	6
Art. 9	Unità abitativa in uso a più nuclei famigliari	7
Art. 10	Gettito della Tariffa	7
Art. 11	Commisurazione della Tariffa	8
Art. 12	Commisurazione della parte fissa.....	8
Art. 13	Locali ed aree non utilizzate.....	8
Art. 14	Commisurazione della parte variabile	9
Art. 15	Classificazione dei locali e delle aree	10
Art. 16	Definizione di aree tariffabili per superfici coperte e scoperte ad uso di utenze non domestiche.....	11
Art. 17	Computo delle superfici tariffabili	12
Art. 18	Tariffa per mercati, manifestazioni ed eventi	12
Art. 19	Condizioni di esenzione diretta dalla Tariffa, con sostituzione nel pagamento al Soggetto Gestore, da parte del Comune.....	13
Art. 20	Agevolazione e riduzioni - Tariffe per particolari condizioni d'uso	13
Art. 21	Comunicazione e suoi contenuti.....	14
Art. 22	Obbligo degli uffici comunali.....	15
Art. 23	Controllo	15
Art. 24	Sanzioni.....	16
Art. 25	Interessi di mora.....	17

Art. 26	Riscossione volontaria e coattiva	17
Art. 27	Rimborsi.....	18
Art. 28	Transazione e crediti.....	19
Art. 29	Entrata in vigore	19
Art. 30	Rinvio ad altre norme	19
Art. 31	Norme transitorie.....	19

Art. 1 Oggetto

- 1 Il presente regolamento istituisce e disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 49 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modificazioni e integrazioni. La tariffa è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei medesimi rifiuti.
- 2 La tariffa, di cui al primo comma, è determinata ad anno solare dal Comune in base al Piano Finanziario, di cui all'art. 3.

Art. 2 Soggetto Gestore

- 1 L'attività di gestione della Tariffa è affidata, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D.Lgs 22/1997, al "Soggetto Gestore".
- 2 Ai sensi del presente regolamento il Soggetto Gestore è il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (CO.VA.R. 14).
- 3 Il Soggetto Gestore esercita le funzioni relative all'applicazione e alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa, incluse le attività di gestione della Tariffa stessa (comunicazioni, variazioni, ecc.) e di recupero crediti nonché le attività di controllo.

Art. 3 Piano Finanziario

1. Il Soggetto Gestore elabora e approva il Piano Finanziario nel rispetto del D.P.R. 158/1999.
2. Ai fini della determinazione della Tariffa si fa riferimento al Piano Finanziario all'uopo predisposto dal Soggetto Gestore, sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 e successive modifiche e integrazioni, e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del Piano Finanziario di cui all'art. 8 del medesimo D.P.R.

Art. 4 Servizio di gestione rifiuti

- 1 Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati viene svolto in regime di privativa da parte del Consorzio per conto dei Comuni, in conformità al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5 Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa

1. La Tariffa è applicata nei confronti di coloro che – a qualsiasi titolo – occupino, conducano, ovvero detengano locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.

2. La Tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati purché predisposti all'uso. A tale fine, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
3. La mancata utilizzazione del servizio con le modalità indicate nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa, che viene comunque applicata in base ai presupposti di cui al presente articolo.

Art. 6 Esclusioni

- 1 Non sono soggetti all'applicazione della parte variabile della Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo *del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico*, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2 Non sono soggetti all'applicazione della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità. In particolare, sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità:
 - le superfici dei locali (esclusa l'abitazione civile) e le aree scoperte asserviti ai fondi agricoli adibite a coltivazione, allevamento e trasformazione agro-industriali;
 - le unità immobiliari ad uso abitazione prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas, acquedotto, energia elettrica);
 - le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, e comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo, purché i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
 - fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla D.P.R. 445/2000;
 - i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
 - i locali di unità immobiliari non agibili o inabitabili aventi altezza inferiore a m 1,50;
 - i luoghi comunque impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, ad uso di abitazione o di attività produttiva, compresi i porticati, purché non funzionalmente collegati ad una utenza non domestica;
 - le aree cimiteriali ad eccezione di quelle adibite ai servizi generali. Per aree adibite ai servizi generali, si intendono quelle destinate a cappelle, obitorio, guardiania, magazzino

e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica.

- 3 Ai fini dell'applicazione della Tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree adibite in via esclusiva *al transito per* l'accesso e l'uscita dei veicoli dall'area di servizio, nonché le aree di parcheggio adeguatamente delimitate; restano pertanto soggette le aree destinate alla sosta dei veicoli per il rifornimento e tutti i locali a servizio delle attività.
- 4 I locali e le aree non soggette a Tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicati con comunicazione compilata secondo le modalità previste dall'art. 21 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
- 5 La mancata indicazione nella comunicazione delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dalla Tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 22 con diritto a restituzione dell'importo indebitamente pagato detratte le spese di procedimento.
- 6 L'elencazione dei locali di cui al comma 2 del presente articolo è da ritenersi a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia rispetto alle casistiche già individuate nei precedenti commi oltre che ai criteri generali.

Art. 7 Soggetti obbligati

- 1 Sono soggetti obbligati al pagamento della tariffa - per i quali quest'ultima corrisponde ad una autonoma obbligazione pecuniaria nei confronti del Soggetto Gestore - i soggetti di cui al primo comma dell'art. 5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e aree ai quali si applica la tariffa medesima.
- 2 Per le locazioni o concessioni, in caso di durata inferiore all'anno, la Tariffa è dovuta dal proprietario o dal concedente, sul quale grava anche l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 22 del presente regolamento, con rivalsa del pagamento della Tariffa sul locatario o concessionario.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente principale, si considera tale:
 - a. per le utenze domestiche, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione fatto salvo quanto disposto all'art. 9;
 - b. per le utenze non domestiche, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'utenza.In mancanza dei predetti utenti, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare che dimora nell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello del controllo, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

Art. 8 Obbligazione pecuniaria

- 1 La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
- 2 L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha inizio l'utenza e termina con la cessazione della stessa. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione con le modalità di cui all'art. 9.
- 3 La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno in cui si è avvenuta la cessazione, debitamente accertata.
- 4 In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria si protrae alle annualità successive, tranne nei casi in cui:
 - a. l'utente che ha omesso o ritardato la comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b. sia sorta una nuova obbligazione pecuniaria nei confronti di altro utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
- 5 Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità – diverse da quelle previste dal successivo articolo 21– imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile – ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati volte a ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 6, nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati – producono i loro effetti dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge, e sono contabilizzate nella prima fatturazione utile.
- 6 La Tariffa è dovuta per intero anche nel caso di temporanea chiusura dei locali inferiore ai 6 mesi, fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 6 e i casi di riduzione di cui all'articolo 21.
- 7 Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superficie dei locali e aree scoperte, modificazioni delle

destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte), decorrono dal giorno successivo dal verificarsi dell'evento e vengono contabilizzati nella prima fatturazione utile.

Art. 9 Unità abitativa in uso a più nuclei familiari

1. Nel caso di singola unità abitativa occupata a qualsiasi titolo da più nuclei familiari, si individua in un unico soggetto obbligato, tra gli intestatari delle schede di famiglia abbinata a quell'unità immobiliare, colui che sottoscrive la scheda di attivazione dell'utenza (ai sensi dell'art 21 del regolamento).
2. La parte variabile complessiva deriva dalla somma delle quote dovute da ciascun nucleo, in funzione della propria consistenza.
3. La parte fissa è computata sulla superficie totale dell'unità abitativa

Art. 10 Gettito della Tariffa

- 1 La Tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2 Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:
 - a. costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
 - b. costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume d'attività del servizio erogato rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Art. 11 Commisurazione della Tariffa

- 1 La Tariffa, dovuta annualmente da ogni utenza, si compone di una parte fissa e di una parte variabile.
- 2 Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile della Tariffa sono analiticamente indicate nell'allegato 6 conforme al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
- 3 L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, si concretizza sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- 4 L'Assemblea consortile, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, definisce e propone ai Comuni con propria deliberazione la parte fissa della Tariffa annuale in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Salvo diversa disposizione di legge, qualora tale deliberazione non sia adottata entro il suddetto termine si applicano le tariffe riferite all'annualità precedente.

Art. 12 Commisurazione della parte fissa

- 1 La parte fissa è commisurata:
 - a. per le utenze domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili come riassunto nell'allegato 1 che illustra le modalità di calcolo e di quantificazione della Tariffa per tali utenze e secondo i coefficienti di cui all'Allegato 3);
 - b. per le utenze non domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse addebitabili come riassunto nell'allegato 2 che illustra le modalità di calcolo e di quantificazione della Tariffa per tali utenze e secondo i coefficienti di cui agli Allegati 4) e 5).

Art. 13 Locali ed aree non utilizzate

- 1 Per le utenze domestiche la Tariffa non è dovuta allorché le abitazioni non sono utilizzate e non risultino predisposte all'uso. Le abitazioni si considerano predisposte all'utilizzazione se dotate di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas, acquedotto, energia elettrica).
- 2 Per le utenze non domestiche, la Tariffa è dovuta nella misura pari alla quota fissa prevista nel precedente art. 12, comma 1, lettera b), nei casi in cui i locali e le aree pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all'uso. I locali e le aree adibiti a uso non domestico si considerano predisposti all'uso se dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas, acquedotto, energia elettrica) e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

Art. 14 Commisurazione della parte variabile

- 1 La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Fin tanto che non saranno sperimentate tecniche di calibratura individuale dei rifiuti, saranno applicati i seguenti sistemi presuntivi:
 - a. per le utenze domestiche, prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività pro capite di rifiuti; tale coefficiente è individuato nell'allegato 3 secondo le modalità di calcolo dell'allegato 1;
 - b. per le utenze non domestiche in base al coefficiente di produttività annua per superficie tariffabile individuato per ogni specifica destinazione dei diversi locali e aree, così come previsto negli allegati 4 e 5 secondo le modalità di calcolo dell'allegato 2.
- 2 Per le utenze domestiche residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche.
- 3 Per le utenze domestiche residenti, ai fini del calcolo della parte variabile della Tariffa è necessario distinguere:
 - a. residente con abitazione principale: la Tariffa è dovuta per intero nella parte fissa e variabile in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare di appartenenza;
 - b. residente con abitazione secondaria: la Tariffa è dovuta solo nella parte fissa, dietro espressa dichiarazione, resa con le modalità di cui al successivo articolo 21, del soggetto obbligato che l'abitazione in oggetto è tenuta a disposizione esclusiva del proprio nucleo familiare e che lo stesso non intende concederla in locazione o in uso a terzi.
- 4 Per le persone non residenti, che si aggiungono temporaneamente ai componenti del nucleo residente con permanenza superiore a 180 giorni consecutivi, il soggetto di cui all'articolo 7 ha l'obbligo di presentare specifica comunicazione per l'adeguamento del numero di persone rispetto al quale commisurare la tariffa nelle componenti fissa e variabile. La relativa comunicazione deve essere presentata allo scadere dei 180 giorni, ha effetto dal giorno in cui si è verificata l'aggiunta temporanea del componente e viene computata nella prima fatturazione utile.
- 5 Su comunicazione dell'utente, adeguatamente documentata, una persona residente anagraficamente che si assenta per più di 180 giorni consecutivi può essere esclusa dalla commisurazione del nucleo, con decorrenza dall'inizio dell'assenza. Tale esclusione è ammessa soltanto tassativamente nei seguenti casi:
 - cause di forza maggiore (chiamata alle armi, lungodegenza in ospedale o clinica, affidamento familiare, ecc.);
 - residenza temporanea all'estero;
 - ogni qualvolta risulti oggettivamente impossibile trasferire nel luogo di residenza effettiva la residenza anagrafica.Per tutti gli altri casi fa fede quanto riportato negli elenchi dell'ufficio anagrafe.

- 6 Qualora l'ipotesi di assenza di cui al precedente comma 5 si riferisca al soggetto unico occupante l'unità abitativa, la tariffa è dovuta per la sola parte fissa.
- 7 Per le utenze domestiche predisposte all'uso e occupate da non residenti si applica a forfait una tariffa per un numero di occupanti pari a 3, nel caso in cui non sia possibile abbinare all'utenza la consistenza effettiva del nucleo familiare.
- 8 L'Assemblea consortile, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, determina, con propria deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:
 - a. le eventuali modificazioni alla classificazione delle categorie e sottocategorie tariffabili;
 - b. le modalità di applicazione dei criteri di tariffazione di cui al presente articolo. Salvo diversa disposizione di legge, qualora la deliberazione di cui al precedente comma 8 non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati gli indirizzi già in vigore.
- 9 Salvo diversa disposizione di legge, qualora la deliberazione di cui al precedente comma 8 non sia adottata entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le misure della quota variabile già in vigore previste per le diverse tipologie di utenze.

Art. 15 Classificazione dei locali e delle aree

- 1 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali adibiti a uso abitativo e i locali e aree adibite all'esercizio di attività, sono classificati, secondo il loro uso, la loro destinazione, e la quantità di rifiuti prodotti, nelle categorie indicate negli allegati 4 e 5.
- 2 La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione rifiuti, avviene applicando i criteri ed i coefficienti di cui agli allegati 4 e 5. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
- 3 Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte.
- 4 Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale in base a quanto indicato sulla visura camerale che dovrà essere obbligatoriamente depositata dal richiedente.
- 5 La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, mensa, ecc) non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima. Le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività appartenenti a categorie diverse come da allegati 4 e 5 del presente regolamento.
- 6 Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate

dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, semprechè tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica principalmente esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.

- 7 Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
- 8 Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
- 9 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuali degli apporti da parte delle utenze non domestiche, gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dei valori indicati negli allegati 4 e 5, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse a una categoria diversa da quella individuata nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. Gli interessati devono provvedere a inoltrare apposita richiesta, supportata da idonea documentazione, atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti effettivamente prodotti annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Soggetto Gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
- 10 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuali degli apporti da parte delle utenze non domestiche, le attività produttive (commerciali, artigianali e di servizio), non comprese fra quelle elencate negli allegati 4 e 5, vengono classificate nella categoria che risulta possedere il coefficiente di produttività di rifiuti più prossimo alla effettiva quantità di rifiuti urbani prodotti annualmente, che i titolari delle attività produttive devono dichiarare, secondo le modalità previste nel successivo art. 22, mediante apposita comunicazione alla quale deve essere allegata apposita documentazione comprovante l'effettivo quantitativo di rifiuti prodotto annualmente.

Art. 16 Definizione di aree tariffabili per superfici coperte e scoperte ad uso di utenze non domestiche

- 1 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti da parte delle utenze non domestiche, si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti da parte delle utenze non domestiche, si considerano aree tariffabili le superfici relative alle aree scoperte adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività così come previste al comma 1.

Art. 17 Computo delle superfici tariffabili

- 1 La superficie tariffabile dei locali imponibili è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Tali superfici sono desunte dalla comunicazione di cui all'art. 21, o da misurazione diretta.
- 2 Le superfici relative alle aree scoperte adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività sono comunque computate in misura intera.
- 3 Le superfici coperte sono computabili solo qualora abbiano i requisiti di agibilità e siano funzionalmente connesse all'attività esercitata.
- 4 L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
- 5 La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte relative a diverse unità immobiliari comporta, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività l'applicazione della Tariffa corrispondente alla classificazione basata sempre sulla destinazione funzionale complessiva dell'unità immobiliare e non dei singoli locali.

Art. 18 Tariffa per mercati, manifestazioni ed eventi

1. E' istituita la tariffa per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro.
2. La Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è dovuta al Soggetto Gestore e si divide in parte fissa e parte variabile. La tariffa viene commisurata, proporzionalmente alla periodicità del mercato, al coefficiente di produttività annua individuato nell'allegato 4) ed alla superficie tariffabile assegnata. Le modalità di calcolo sono quelle indicate nell'allegato 2 del presente regolamento. In caso di banchi di mercato discontinui le tariffe dovute sono applicate in misura doppia. Sono considerati discontinui i banchi di mercato che non hanno attribuito un posto fisso come da regolamento comunale.
3. Il Comune trasmetterà al Soggetto Gestore l'elenco degli utenti, le superfici associate a ciascuno di essi e le frequenze di occupazione nel corso dell'anno al fine di applicare la tariffa di cui al comma 1) del presente articolo.
4. Nei casi in cui gli spazi assegnati agli utenti vengano attribuiti in modo occasionale, la tariffa è dovuta con le modalità di cui al comma 2). Il Comune provvederà a riscuotere la tariffa e a riversarla al Soggetto Gestore a cui spettano tutte le incombenze contabili. Preso atto di diversa indicazione in materia da parte del Comune interessato, è lasciata alle parti (Soggetto Gestore e Comune) la disciplina della diversa gestione delle utenze di cui in oggetto.
5. Nel caso di manifestazioni ed eventi per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, Palasport, e simili) e/o di aree locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la

quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, il Soggetto responsabile dell'evento provvederà a trasmettere indicazione delle manifestazioni e attività organizzate dal Comune per le quali verrà annualmente concordato il servizio nonché il pagamento della tariffa. Per eventuali manifestazioni non inserite in detto elenco verrà concordato di volta in volta il servizio ed il pagamento della tariffa.

Art. 19 Condizioni di esenzione diretta dalla Tariffa, con sostituzione nel pagamento al Soggetto Gestore, da parte del Comune.

1. I Comuni, nell'espletamento delle loro funzioni sociali ed assistenziali, hanno la facoltà di sostituirsi, in tutto o in parte, nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche.
2. I Comuni dovranno individuare, ad inizio anno, con proprio atto i soggetti ai quali intende sostituirsi nel pagamento della Tariffa, richiedendo al Soggetto Gestore l'ammontare dell'importo dovuto da imputare sul proprio bilancio.

Art. 20 Agevolazione e riduzioni - Tariffe per particolari condizioni d'uso

- 1 Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti da parte delle diverse utenze, la Tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile:
 - a. del **50 %** (o secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto dell'effettivo periodo di non utilizzo e in relazione al periodo di mancato utilizzo delle superfici delle utenze classificate nella corrispondente categoria) per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente (per un periodo inferiore a 150 giorni annui), risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e in pratica condotti. La riduzione potrà essere concessa previa richiesta del soggetto interessato;
 - b. delle percentuali di seguito indicate nel caso si verifichi, per le utenze non domestiche, la contestuale produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani e non conferiti al servizio pubblico. Le percentuali di riduzione potranno essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti avviati al recupero e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
 - **15 %** ----- > nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti;
 - **30 %** ----- > recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti;
 - **50 %** ----- > recupero di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti prodotti;
 - **70 %** ----- > recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti prodotti

La quantità dei rifiuti prodotti si ottiene applicando il valore di produzione peculiare all'intera superficie imponibile secondo i coefficienti di produzione; la riduzione percentuale verrà applicata su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro il giorno 15 maggio dell'anno successivo. La richiesta, che dovrà essere presentata di anno in anno, dovrà essere corredata dalla documentazione probante presentata dal contribuente a dimostrazione della quantità, qualità e destinazione di rifiuti avviati a

- recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporterà la perdita del diritto alla riduzione;
- c. del **20 %** per gli utenti che attuino il recupero di tutta la frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica e utilizzando idonea attrezzatura omologata, nel rispetto delle norme tecniche previste dal Soggetto Gestore. La riduzione è dovuta a chi presenta la comunicazione di cui all'art. 22 del presente regolamento. E' facoltà del Soggetto Gestore di rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico. Per quanto non specificato nel presente punto relativamente alla pratica del compostaggio domestico si fa riferimento al regolamento del servizio per la gestione dei rifiuti urbani.
 - d. del 30% per le abitazioni tenute a disposizione, da utenti non residenti nel Comune di riferimento per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tali abitazioni siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a centottantacinque giorni, che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Consorzio;
- 2 Il Soggetto Gestore, ai sensi dell'art. 7 del DPR 158/1999, assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la redistribuzione fra tutti gli utenti domestici dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. Tali agevolazioni sono attribuite nella fattura con un importo evidenziato separatamente in detrazione dall'importo totale dovuto.
 - 3 Le riduzioni delle tariffe di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, con effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.

Art. 21 Comunicazione e suoi contenuti

- 1 I soggetti, di cui all'art. 7, tenuti al pagamento della Tariffa hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio e la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore stesso, presso gli uffici adibiti al ricevimento del pubblico. Il Soggetto Gestore verifica l'inizio e la cessazione dell'utenza domestica confrontando i dati pervenuti dal Servizio Demografico del Comune.
- 2 La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi.
- 3 La comunicazione, originaria o di variazione, e la richiesta di riduzione o esclusione, deve essere presentata e sottoscritta dal responsabile dell'utenza (intestatario della scheda famiglia o uno dei coobbligati per le utenze domestiche ovvero legale rappresentante dell'impresa per le utenze non domestiche) o da persona delegata, e dovrà contenere gli elementi riportati nel modello di cui al comma 1 presso gli uffici del Soggetto Gestore adibiti al ricevimento del pubblico. In caso di spedizione, questa dovrà avvenire con

raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso, la comunicazione si considera presentata nel giorno di spedizione.

- 4 Nel caso di variazione delle condizioni di assoggettamento alla Tariffa l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione, esclusi i casi di nascita e decesso di residenti, con effetto anche per gli anni successivi, nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 3.
- 5 Nel caso di trasferimento all'interno del territorio consortile l'utente è tenuto a presentare, nelle forme e nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, apposita comunicazione di variazione, con effetto anche per gli anni successivi, nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 3.

Art. 22 Obbligo degli uffici comunali

- 1 Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti a fornire la modulistica (e/o il file contenente i dati secondo il tracciato record concordato) di cui al precedente articolo.
- 2 I Comuni hanno la facoltà di consultare le banche dati predisposte per l'applicazione della Tariffa. Tale facoltà è esercitata nei termini fissati in successivi accordi con il Soggetto Gestore.
- 3 Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Soggetto Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della Tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del Soggetto Gestore stesso. Nel caso specifico, si concorda la trasmissione (periodica o una tantum) delle banche dati necessarie al calcolo della Tariffa (anagrafe, tributi, ICI).
- 4 Ai sensi dell'art. 19 - comma 3 - del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, è autorizzata a favore del Soggetto Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della Tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. La tutela della riservatezza delle persone fisiche o giuridiche non può mai essere motivo di diniego alla diffusione a favore del Soggetto Gestore di dati personali a disposizione del Comune se non sulla base di un espresso e documentato divieto normativo.
- 5 Ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003 il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nella forme previste dalla legge stessa.

Art. 23 Controllo

- 1 In caso di riscontro di omesso o parziale pagamento, il Soggetto Gestore emette avviso di recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utenza, entro 30 giorni dalla data del ricevimento di tale avviso contestuale all'invio della fattura, deve provvedere all'effettuazione dell'omesso o parziale pagamento.

- 2 In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a. rivolgere agli utenti motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - b. richiedere di utilizzare gli atti in possesso dei Comuni consorziati;
 - c. richiedere a uffici pubblici o enti pubblici anche economici, o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
- 3 In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro adempimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
- 4 L'attività di recupero delle maggiori somme dovute dagli utenti in riferimento al servizio per la gestione dei rifiuti e la riscossione coattiva possono avvenire secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 24 Sanzioni

- 1 Il Soggetto Gestore applica:
 - a. in caso di omessa comunicazione d'inizio dell'occupazione o conduzione di locale o superficie di cui all'art 21 del presente regolamento, una maggiorazione del 30% calcolata sulla Tariffa dovuta sino alla data in cui è comunicata all'utente l'omissione;
 - b. in caso di tardiva comunicazione di inizio di occupazione o conduzione di locale o superficie di cui all'art. 21 del presente regolamento si applica:
 - una maggiorazione del 15%, calcolata sulla Tariffa annuale dovuta, se la tardiva comunicazione perviene entro un anno dalla data di cui all'art. 21 del presente regolamento;
 - una maggiorazione del 30%, calcolata sulla Tariffa annuale dovuta, ove la tardiva dichiarazione pervenga oltre un anno dai termini stabiliti.
- 2 Oltre alle sanzioni di cui al comma precedente sono comunque dovuti gli interessi legali dalla data in cui la Tariffa è dovuta.
- 3 Le utenze che hanno beneficiato di una riduzione della Tariffa ai sensi dell'art. 20, e che non provvedono a comunicare il venir meno delle condizioni che hanno determinato le riduzioni concesse, sono soggette, oltre al recupero delle somme dovute, all'applicazione di una sanzione pari al 100% della riduzione beneficiata oltre agli interessi legali.
- 4 Per le violazioni al presente regolamento e in particolare per tardiva o omessa presentazione delle denunce obbligatorie, infedele dichiarazione, consegna di documentazione non veritiera, inadempimento parziale o totale dell'obbligo di pagamento, si applica ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, o altra sanzione prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti.

- 5 Le sanzioni di cui al comma 4 vengono irrogate secondo i principi di cui all'art.11 della L. 689/1981.
- 6 Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art. 25 Interessi di mora

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato nella medesima presso gli uffici postali, gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o pagamento on-line (ove consentito).
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utenza in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali sanzioni previste dal presente regolamento.
5. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati con applicazione del tasso legale vigente maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento. Gli interessi di mora saranno addebitati sulla fattura successiva

Art. 26 Riscossione volontaria e coattiva

1. La riscossione volontaria e coattiva della Tariffa può essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del DPR 29/10/1973 n°602, e del DPR 28/01/1988 n° 43 (e successive modificazioni).
2. E' facoltà del Soggetto Gestore la determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della Tariffa. L'ammontare annuo della Tariffa, dovuta dal soggetto obbligato, è normalmente suddiviso in almeno quattro rate, salvo per gli importi inferiori:
 - a. a 100,00 euro per le utenze domestiche;
 - b. a 300,00 euro per le utenze non domestiche;i quali saranno normalmente suddivisi in almeno due rate.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

4. Nel caso di riemissione della fattura all'utenza, a seguito di errori di emissione della precedente fattura, il pagamento dell'importo dovuto è previsto in una unica soluzione qualora la nuova emissione sia successiva alle scadenze indicate nella precedente fattura, secondo le modalità del presente articolo c.2, lettera a. b.
5. Nel caso di servizi resi alle utenze non domestiche nell'annualità precedente, potrà essere richiesto il pagamento in unica soluzione degli importi riportati nella fattura emessa.
6. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R. D. 14/04/1910, n. 639 (e successive modificazioni); potrà, inoltre, essere effettuata la cessione di crediti ad idonea Società specializzata, con le modalità ed i criteri previsti dalla legislazione in materia o altro sistema previsto dalla normativa vigente.
7. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.

Art. 27 Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente (presentata ai sensi dell'art. 21 del regolamento), ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.
2. Nel caso di utenze nell'ambito del territorio di competenza del Soggetto Gestore, il medesimo soggetto provvede d'ufficio agli eventuali conguagli.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. In caso di emissione di nota di accredito oltre un anno dalla data della relativa fattura, per motivi non dipendenti dal Soggetto Gestore ed a seguito di richiesta motivata da parte dell'utente, il Soggetto Gestore provvede all'eventuale rimborso della Tariffa per l'importo imponibile non dovuto, al netto dell'I.V.A.
5. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
6. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
7. Il rimborso verrà riconosciuto, a discrezione del Soggetto Gestore e per somme di scarsa rilevanza in termini assoluti e relativi, tramite compensazione nella prima fattura utile. Non si procederà a rimborso nel impossibilità di compensazione in fattura, ai sensi dell'art. 17 comma 88 della L. 127/97 se l'importo complessivo risulta inferiore a 12,00 euro.

Art. 28 Transazione e crediti

- 1 Il Soggetto Gestore può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato di incerta riscossione.

Art. 29 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi e termini di legge ed esplica i suoi effetti dal 01/01/2006.

Art. 30 Rinvio ad altre norme

- 1 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/1997 e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 2 Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente nella materia oggetto del presente regolamento costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

Art. 31 Norme transitorie

- 1 Dal 1° gennaio 2004 di avvio del sistema tariffario, si assumeranno temporaneamente come valide le denunce in precedenza prodotte dalle utenze in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il Soggetto Gestore provvederà alla verifica delle comunicazioni e delle classificazioni delle utenze con apposite forme di verifica.
- 2 Nel periodo di attivazione dei nuovi servizi il Soggetto Gestore potrà sperimentare tecniche di calibrazione individuali per la commisurazione della quota variabile della Tariffa che verranno adottate negli anni successivi previa modificazione del presente regolamento.
- 3 In tempo utile per la fatturazione, e comunque entro il termine comunicato dal Soggetto Gestore, i Comuni che hanno istituito la Tariffa dovranno provvedere a far pervenire al Soggetto Gestore i dati relativi agli utenti che intendono ottenere le riduzioni sul compostaggio domestico e l'elenco dei soggetti ai quali i Comuni intendono sostituirsi al pagamento della Tariffa, nonché gli elementi per la commisurazione della Tariffa dovuta dai Comuni stessi.

Allegato 1)

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

$$Quf = \left[\frac{Ctuf}{\sum S_{tot}(n) * Ka(n)} \right]$$

dove:

$TFd(n, S)$ = quota fissa della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad S

N = numero di componenti del nucleo familiare

S = superficie dell'abitazione

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche al lordo dei contributi CONAI e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento K_a

$Ctuf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche al lordo dei contributi CONAI

$S_{tot}(n)$ = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

$K_a(n)$ = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula :

$$TVd = Q_{uv} * K_b(n) * Cu$$

dove:

$$Q_{uv} = \left[\frac{Q_{tot}}{\sum N(n) * K_b(n)} \right]$$

dove:

TVd = quota variabile della Tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Q_{uv} = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività K_b ;

Q_{tot} = quantità totale di rifiuti;

$N(n)$ = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

$K_b(n)$ = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza;

Cu = costo unitario (€/kg) al lordo dei contributi CCNAI.

TARIFFA COMUNALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

$$TFdcom(n, S) = TFd(n, S) * copert. \%$$

dove:

TFdcom= quota fissa della Tariffa comunale per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad *S*

Copert.%= percentuale di copertura dei costi.

TFd= quota fissa della Tariffa consortile per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari ad *S*

PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula :

$$TVdcom(n) = TVd(n) * (1 - Rrd) * copert. \%$$

dove:

TVdcom = quota variabile della Tariffa comunale per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare

TVd = quota variabile della Tariffa consortile per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare

Copert.%= percentuale di copertura dei costi.

Rrd = coefficiente percentuale di cui all'articolo 20 comma 2, determinato dal rapporto tra contributi CONAI imputabili al Comune ed i Costi Variabili delle utenze domestiche del Comune stesso

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

$$TFnd(ap, Sap) = \frac{Ctapf}{\sum Stot(ap) * Kc(ap)} * S(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$$Qapf = \frac{Ctapf}{\sum Stot(ap) * Kc(ap)}$$

dove:

$TFnd(ap, Sap)$ = quota fissa della Tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività ap e una superficie Sap ;

$Qapf$ = quota unitaria fissa;

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$Ctapf$ = totale dei costi fissi al lordo dei contributi CONAI attribuibili alle utenze non domestiche;

$Stot(ap)$ = superficie totale delle utenze non domestiche con attività ap ;

$Kc(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuti connessi alla tipologia di attività.

PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula:

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap(ap) * Kd(ap)$$

dove:

$TVnd(ap, Sap)$ = quota variabile della Tariffa per una utenza non domestica di tipologia ap e superficie S ;

Cu = costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili al lordo dei contributi CONAI attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze stesse;

$Kd(ap)$ = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti in kg/mq * anno per utenza non domestica in funzione del tipo di attività.

TARIFFA COMUNALE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

PARTE FISSA

E' ottenuta dalla formula:

$$TFndcom(ap, Sap) = TFnd(ap, Sap) * copert.%$$

dove:

TFndcom = quota fissa della Tariffa comunale per un'utenza non domestica di tipologia di attività *ap* e una superficie *Sap*;

TFnd= quota fissa della Tariffa consortile per un'utenza non domestica di tipologia di attività *ap* e una superficie *Sap*;

Copert.%= percentuale di copertura dei costi.

PARTE VARIABILE

E' ottenuta dalla formula:

$$TVndcom(ap, Sap) = TVnd(ap, Sap) * copert.%$$

dove:

TVndcom = quota variabile della Tariffa comunale per una utenza non domestica di tipologia *ap* e superficie *S*;

TVnd = quota variabile della Tariffa consortile per una utenza non domestica di tipologia *ap* e superficie *S*;

Copert.%= percentuale di copertura dei costi.

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE

Con popolazione > 5.000 abitanti

Utenze Domestiche	Ka	Kb rapporto	
Numero di componenti del nucleo familiare		min	max
1	0,80	0,6	1,0
2	0,94	1,4	1,8
3	1,05	1,8	2,3
4	1,14	2,2	3,0
5	1,23	2,9	3,6
6	1,30	3,4	4,1

Con popolazione < 5.000 abitanti

Utenze Domestiche	Ka	Kb rapporto	
Numero di componenti del nucleo familiare		min	max
1	0,84	0,6	1,0
2	0,98	1,4	1,8
3	1,08	1,8	2,3
4	1,16	2,2	3,0
5	1,24	2,9	3,6
6	1,30	3,4	4,1

Allegato 4)

**TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
(PER COMUNI CON >5000 ABITANTI)**

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc		Kd	
		min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianale di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

Allegato 5)

TABELLA ILLUSTRATIVA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA FISSA E DELLA QUOTA VARIABILE RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE (PER COMUNI FINO A 5000 ABITANTI)

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc		Kd	
		min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi	0,67	0,80	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	0,87	1,11	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15	Attività artigianale di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45

Allegato 6)

TABELLA ILLUSTRATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI COSTO FISSO E VARIABILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Costi	Denominazione dei costi	Tipo di costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	fissi/variabili
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	fissi/variabili
CTS	Costi di trattamento e smaltimento	variabili
AC	Altri costi	fissi
CGD	COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro-plastica-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta carta e cartone	fissi/variabili
	Costi di raccolta umido	fissi/variabili
	Costi di raccolta vegetale	fissi/variabili
	Costi di raccolta vetro-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta pile e farmaci	fissi/variabili
	Costi di raccolta tramite ecocentro	fissi/variabili
CTR	Costi di trattamento e recupero vetro-plastica-lattine	variabili
	Costi di trattamento e recupero carta e cartone	variabili
	Costi di trattamento e recupero umido	variabili
	Costi di trattamento vegetale	variabili
	Costi di trattamento beni durevoli	variabili
	Costi di trattamento e recupero ferro	variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	fissi
CGG	Costi generali di gestione	fissi
CCD	Costi comuni diversi	fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE:	
AMMn	Ammortamenti	fissi
ACCn	Accantonamenti	fissi
Rn	Remunerazione del capitale	fissi